



CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

**LA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELLE IMPRESE E LE
APPLICAZIONI DEL TRUST**

15-29 OTTOBRE 2018

Sede Bari

Biblioteca Ordine degli Avvocati - Tribunale di Bari

La Fiscalità del Trust

dott. Gianvito Amendolara

Vice Presidente UGDCEC di Bari

<https://www.linkedin.com/in/gianvitoamendolara>

E-mail: g.amendolara@studioamendolara.it


Skype: [gianvito.amendolara](#)





PROFILI FISCALI DEL TRUST (IMPOSTE DIRETTE)

SONO SOGGETTI PASSIVI ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLA SOCIETÀ
(IRES) – ART. 73 TUIR – I TRUST:



I redditi del trust residente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati prodotti, sono imponibili in Italia.

NON RESIDENTI (ENTI NON RESIDENTI)

I redditi del trust non residente si assoggettano ad imposizione diretta in Italia solo quando i redditi sono ivi prodotti secondo quanto disposto dall'art. 23 del T.U.I.R.

Tipologie di Trust

TIPO DI TRUST	CARATTERISTICHE	MODALITÀ DELL'IMPOSIZIONE	NATURA
Opaco	Senza beneficiari individuati	Redditi tassati direttamente in capo al trust	Redditi di diversa natura compresi redditi d'Impresa
Trasparente	Con beneficiari individuati	Redditi imputati per trasparenza ai beneficiari	Redditi di capitale art. 44 TUIR c. 1 lett. g. sexies del TUIR

TRUST OPACO TASSAZIONE IN VIA DEFINITIVA - I redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima della individuazione dei beneficiari non possono scontare una nuova imposizione in capo a quest'ultimi a seguito della loro distribuzione.



PROFILI FISCALI DEL TRUST (IMPOSTE DIRETTE) – RESIDENZA FISCALE

CRITERI GENERALI

Art. 73 , c. 3 TUIR, previsti per i soggetti IRES i quali si considerano residenti nel territorio dello stato al verificarsi contestuale dei seguenti presupposti:

TEMPORALE – maggior parte del periodo dell'anno

TERRITORIALE – presenza nel territorio dello stato dei beni oggetto di trust



OGGETTIVO – sede legale/amministrativa ovvero oggetto principale dell'attività



1

- Trust istituito in uno Stato che non consente lo scambio di informazioni (non appartenente alla C.D. white list)
- Almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari nell'ambito del trust sono fiscalmente residenti nel territorio Italiano.

2

- Trust istituito in uno Stato che non consente lo scambio di informazioni (non appartenente alla C.D. white list)
- Successivamente alla costituzione del trust un soggetto residente nel territorio dello stato trasferisca a suo favore dei diritti reali immobiliari o vincoli di destinazione sugli stessi immobili



PROFILI FISCALI DEL TRUST (IMPOSTE DIRETTE)

REDDITI PERCEPITI DAL BENEFICIARIO DEL TRUST TRASPARENTE

Il reddito realizzato dal trust trasparente viene imputato direttamente in capo al beneficiario a condizione che:

Il Beneficiario è stato puntualmente individuato, Beneficiario di reddito individuato ovvero il soggetto che esprime una capacità contributiva attuale e concreta

Al Beneficiario viene riconosciuta la titolarità di una situazione giuridica soggettiva comportante il diritto a pretendere l'assegnazione del reddito

Il diritto a pretendere l'assegnazione del reddito prodotto dai beni in trust sia conferito al Beneficiario anteriormente alla produzione del reddito stesso


L'esistenza del Beneficiario risulti da un'espressa ed inequivocabile oltre che adeguata e documentata manifestazione di volontà da parte del trustee o del disponente avvenuta anteriormente alla produzione del reddito

Il reddito prodotto è imputato al beneficiario secondo il criterio di competenza indipendentemente dall'effettiva percezione



PROFILI FISCALI DEL TRUST (IMPOSTE DIRETTE) – DICHIARAZIONI FISCALI

SOGGETTO DICHIARANTE	NATURA TRUST	MODELLO DICHIARATIVO	QUADRO DA COMPILARE
Trust Opaco	Ente Commerciale	Mod. redditi SC	Quadro RF/RN
Trust Trasparente			Quadro PN
Trust Opaco	Ente non Commerciale	Mod. Redditi ENC	Quadro RF/RN
Trust Trasparente			Quadro PN
Beneficiario Persona Fisica		Mod. Redditi PF	Quadro RL sez. I-B



IRAP

Il Trust commerciale e non commerciale è tenuto ad adempiere agli obblighi formali e sostanziali relativi all'IRAP in quanto soggetto passivo ai sensi della lettera a) ed e) dell'art. 3, comma 1 del D.lgs 446/1997

IVA

Il trust che esercita attività commerciale, titolare di posizione IVA, dovrà effettuare i presenti adempimenti in quanto soggetto passivo ai fini IVA



LA FISCALITÀ DEL TRUST (IMPOSTE INDIRETTE) 1 / 3

Si individuano diversi momenti impositivi

1 Atto istitutivo

2 Atto dispositivo

3 Operazioni compiute durante la vita del trust

4 Trasferimento dei beni ai beneficiari

1

ATTO ISTITUTIVO

Atto istitutivo quale atto privo di contenuto patrimoniale redatto con atto pubblico o con scrittura prevista autenticata contenente un vincolo di destinazione assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della tariffa, parte prima, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 (€ 200,00)

2

ATTO DISPOSITIVO

L'atto dispositivo con il quale il disponente trasferisce beni al trust è un negozio a titolo gratuito



La costituzione del vincolo di destinazione è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni (art. 2, commi da 47 a 49 D.L. 262 del 2006) in misura proporzionale sia nell'ipotesi in cui venga disposto per testamento sia nel caso in cui venga disposto per atto inter vivos

Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute per le formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti in misura proporzionale (2% e 1%) relativamente alla trascrizione degli atti che conferiscono nel Trust i suddetti diritti



LA FISCALITÀ DEL TRUST (IMPOSTE INDIRETTE) 2/3 – ATTO DISPOSITIVO

SOGGETTO BENEFICIARIO INDIVIDUATO AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DEL VINCOLO Nel trust si considera il rapporto di parentela e affinità esistente tra il disponente e beneficiario	IMPOSTA DI SUCCESSIONE	IMMOBILI E DIRITTI TRASCRIVIBILI	
		IPOTECARIA	CATASTALE
Coniuge Parenti in linea retta	4% (per ogni beneficiario franchigia di 1.000.000,00) sul valore netto del trasferimento nel trust.	2% sul valore catastale degli immobili (anche sola nuda proprietà o solo usufrutto).	1% sul valore catastale degli immobili (anche sola nuda proprietà o solo usufrutto).
Fratelli e sorelle	6% (per ogni beneficiario franchigia di 100.000,00) sul valore netto del trasferimento nel trust.		
Parenti fino al 4° grado Affini in linea retta Affini in linea collaterale fino al 3°	6% (senza franchigia) sul valore netto del trasferimento nel trust.		
Altri soggetti Trust senza beneficiari	8% (senza franchigia) sul valore netto del trasferimento nel trust.		





3

OPERAZIONI COMPIUTE DURANTE LA VITA DEL TRUST

Le operazioni di gestione del patrimonio (acquisti, vendita di beni, etc...) sono soggetti ad autonoma imposizione secondo la natura dell'operazione posta in essere.

4

TRASFERIMENTO DEI BENI AI BENEFICIARI

La devoluzione dei beni in capo ai soggetti beneficiari non realizza, ai fini delle imposte indirette, un ulteriore presupposto impositivo in quanto già scontato nel momento di costituzione del vincolo di destinazione con l'atto dispositivo.



DISPONENTE	OGGETTO TRASFERIMENTO	FISCALITA'	
Imprenditore	Beni dell'impresa (Beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali)	Componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione prendendo a base il valore normale ART. 9, C. 3 T.U.I.R.	
	Beni merce		Ricavo d'esercizio ai sensi dell' 85, c. 2 del T.U.I.R
	Beni strumentali		Plusvalenza / minusvalenza ai sensi degli artt. 58, 86, 87, T.U.I.R.
	Azienda	Neutralità fiscale ai sensi dell'art. 58 T.U.I.R.	
Non imprenditore	Beni diversi da quelli relativi all'impresa	Nessuna materia imponibile in assenza del corrispettivo	
	Titoli partecipativi	Operazione neutra non soggetta a tassazione. Le partecipazioni vengono iscritte all'ultimo costo fiscalmente riconosciuto. La neutralità fiscale non è applicabile ai rapporti amministrati di cui art. 6 D.lgs. 461/1997 in quanto assoggettati ad imposta sostitutiva.	





PROFILI FISCALI INCERTI DEL TRUST AUTODICHIARATO

Per “TRUST AUTODICHIARATO” si intende il Trust istituito dal disponente che nomina se stesso quale TRUSTEE

Viene denominato “TRUST AUTODICHIARATO” anche il trust in cui il disponente coincide con il TRUSTEE per nomina da parte del GUARDIANO avvenuta successivamente al momento istitutivo

Rilevanza Fiscale	Classificazione del Trust Autodichiarato	Riferimento orientamento Giurisprudenziale di legittimità e di prassi Amministrativa	Tassazione
IMPOSTE DIRETTE	TRUST INTERPOSTO	Circolare A.E. 61/E del 2010	In capo al disponente secondo i principi generali previsti per le singole categorie reddituali
	TRUST OPACO	Interpello A.E. 954-909-2016 (caso di un trust avente come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura l’assistenza delle persone con disabilità grave - Legge 112/2016 Dopo di Noi	Tassazione in capo al Trust con aliquota IRES del 24%
IMPOSTE INDIRETTE		Circolare AE 48/E 2007 Circolare AE 3/2008 Cass. N. 4482/2016 – n 3735 3737 3886 5322 2015	Tassazione proporzionale nel momento della costituzione del vincolo di destinazione (aliquota massima 8% imposta delle successioni nessuna agevolazione)
		Cass. N. 24614/2016 Cass. N. 975/2018	Tassazione del vincolo di destinazione in misura fissa mentre le imposte proporzionali troveranno applicazione nel momento dell’eventuale effettivo trasferimento dal trust fund ai beneficiari



PROFILI FISCALI INCERTI DEL TRUST AUTODICHIARATO

Nell'attesa che nel prossimo futuro la corte di Cassazione consolidi l'attuale orientamento, pronunciandosi nella sua più alta composizione delle Sezioni Unite, è necessario continuare ad avere un atteggiamento cautelativo nell'individuazione dell'imposte applicabili nella registrazione degli atti contenenti la dotazione patrimoniali e del trust.

Sebbene il trust autodichiarato faccia sorgere sospetti di simulazione, non può essere sostenuto che la sola configurazione di un trust come autodichiarato sia sufficiente a dichiararlo nullo o inesistente. E' necessario un esame concreto e specifico del trust per escludere che ricada nelle tipologie individuate dalla circolare A.E. n. 43/E del 10.10.2009:

- trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;*
- trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento se stesso come beneficiario;*
- trust in cui il disponente (o il beneficiario) è titolare di significativi poteri in forza dell'atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;*
- trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando se stesso e/o altri come beneficiari (cosiddetto "trust a termine");*
- trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;*
- trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;*
- trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;*
- trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;*
- ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.*





DONAZIONE DI AZIENDA (IMPOSTE DIRETTE/SUI REDDITI)

DONANTE - Art. 58 C. 1 TUIR – Regime Di
Neutralità

Trasferimento dell'azienda mortis causa o per atto di liberalità non
costituisce realizzo di plusvalenza

Il donatario iscrive l'azienda con il medesimo valore fiscalmente
riconosciuto in contabilità del rilevato dante causa

Iscrizione a valori storici e non a valori correnti
(può essere considerato come un differimento della tassazione dal
donante in capo al donatario in caso di eventuale successiva cessione)

DONATARIO - Regime di imponibilità



- Qualora il donatario è un imprenditore, una società commerciale (S.P. o S.C.) o Ente Commerciale, la liberalità ricevuta nell'esercizio dell'impresa costituisce una sopravvenienza attiva ex art. 88 c.3 TUIR
- **MAGGIORE REDDITO DI IMPRESA PARI AL VALORE NORMALE DELL'AZIENDA**

PERSONA FISICA Sfera personale



Plusvalenza come redditi diversi (art. 67, c.1, lett. h-
bis del TUIR)



DONAZIONE DI AZIENDA (IMPOSTE INDIRECTE)



La donazione d'azienda è in grado di integrare il presupposto d'imposta sulle donazioni e successioni ovvero delle imposte, ipotecarie o catastali qualora nel compendio dell'azienda siano compresi beni strumentali.



Operazione fuori campo Iva (art. 2, c. 3, lett. b) D.P.R. 633/1972 in quanto trasferimento d'azienda o ramo d'azienda.

1

Oggetto della donazione deve essere una azienda o ramo d'azienda

2

Beneficiari della donazione devono essere i discendenti o il coniuge del donante



Esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni (art. 3, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 346/1990).

Al verificarsi delle seguenti condizioni:

3

Il donatario deve proseguire l'esercizio dell'attività di impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di trasferimento

4

Deve essere resa, contestualmente all'atto di donazione, una dichiarazione da parte del donatario per il rispetto di tale ultima decisione



Non sono soggette ad imposta ipotecaria e catastale né le formalità né volture relative a trasferimenti degli immobili ricompresi in aziende per le quali ricorrono le condizioni di esenzione (art. 1, c.2, d.lg 347/1990, art.10, c.3 d.lg 347/1990)





AGEVOLAZIONI PER AZIENDE E PARTECIPAZIONI

Art. 3.4-ter TU 346/1990

OGGETTO	BENEFICIARIO / EREDE	TRATTAMENTO
Trasferimento di ramo di azienda o azienda con continuazione attività per almeno 5 anni.	<u>Discendente o coniuge</u>	Esente da imposta sulle successioni o donazioni.
	<u>Altri soggetti</u>	Applicazione ordinaria di aliquote e franchigie dell'imposta sulle successioni e donazioni ordinarie.
Trasferimento di ramo di azienda o azienda senza continuazione o con continuazione attività per meno di 5 anni	<u>Discendente o coniuge</u>	Applicazione ordinaria di aliquote e franchigie dell'imposta sulle successioni e donazioni ordinarie.
	<u>Altri soggetti</u>	
Trasferimento di quote o azioni mantenute per almeno 5 anni	<u>Discendente o coniuge</u>	Esente di imposta sulle successioni o donazioni.
	<u>Altri soggetti</u>	Applicazione ordinaria di aliquote e franchigie dell'imposta sulle successioni e donazioni ordinarie.
Trasferimento altre quote o azioni	<u>Chiunque</u>	Regole ordinarie. Nessuna esenzione.
Immobili	<u>Gli immobili compresi in aziende per le quali ricorre l'esenzione, sono esenti anche da imposta ipotecaria e catastale.</u>	



CONDIZIONI PER L'ESENZIONE

SOGGETTI	Discendenti o coniuge	
Azienda o ramo d'Azienda	A condizione che per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, il beneficiario prosegua l'attività dell'Impresa.	
Quote società di persone	A condizione che per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, il beneficiario prosegua l'attività dell'impresa (Assonime Circ. n. 13/2007 e n. 7/2007).	
Quote società di capitali	<p>Azioni e quote di S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., Società cooperative e di mutua assicurazione. L'esenzione è applicabile al trasferimento delle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'art. 2359.1, n. c.c. (maggioranza in assemblea).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ È agevolato il trasferimento di quote di qualsiasi entità, se si aggiungono a una partecipazione già di controllo. ➤ Non è agevolato il trasferimento di quote di controllo se si suddividono in capo a più soggetti (ognuno dei quali non ha il controllo) salvo il caso di più discendenti in comproprietà o che un discendente acquisisca il controllo a seguito della nuova quota. ➤ A condizione che per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, il beneficiario mantenga il controllo societario. 	
Perdita della agevolazione	<u>Aziende/rami</u>	Cessazione dell'attività, indipendentemente dal motivo (morte, fallimento ...)
	<u>Società di persone</u>	Cessazione dell'attività, indipendentemente dal motivo (morte, fallimento, ecc ...) Conferimento, trasformazione, fusione, scissione: non costituiscono causa automatica di decadenza dell'agevolazione (C.M. 341/2007). L'agevolazione potrebbe essere mantenuta se il conferimento dell'azienda avviene in una società di persone e il beneficiario continua in essa l'attività, oppure in una società di capitali ove il Beneficiario acquisisce il controllo.
	<u>Società di capitali</u>	Cessazione dell'attività, indipendentemente dal motivo (morte, fallimento, ecc ...) Perdita del controllo, indipendentemente dal motivo (cessione, ingresso di un nuovo socio). Conferimento, trasformazione, fusione, scissione: non costituiscono causa automatica di decadenza dell'agevolazione. L'agevolazione potrebbe essere mantenuta qualora con la fusione non si perda il controllo.



CONFERIMENTO D'AZIENDA IMPOSTE DIRETTE

IN UNA SOCIETÀ ESISTENTE

SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE (c.d. NEWCO)

OPERAZIONE NEUTRALE

Il conferimento d'Azienda è disciplinato dall'Art. 176 T.U.I.R., in base al quale l'operazione realizzata tra soggetti residenti, nell'esercizio di Imprese commerciali, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze

Il Passaggio Generazione avviene tramite una successiva operazione di cessione di quote o tramite una Gestione mantenendo le quote di partecipazione

Continuità valori fiscali delle partecipazioni ricevute

Conferitario subentra al soggetto conferente negli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa

Il costo fiscale delle partecipazioni detenute dopo il conferimento diviene rilevante per determinare il plusvalore (c.d. Capital gain) tassabile nella eventuale futura vendita (art. 176, comma 2 bis, TUIR)

Eventuale previsione normativa che preveda la possibilità di rivalutare le partecipazioni con affrancamento dei valori rivalutati con il pagamento di un'imposta sostitutiva.

Per la società conferitaria la continuità dei valori fiscali implica invece la necessità di assumere l'azienda a valori storici e non di mercato



CONFERIMENTO D'AZIENDA IMPOSTE INDIRETTE

IMPOSIZIONE FISSA

Imposte Ipo-catastali (Azienda contenente immobili) (art. 10 D. Lgs. 347/90 (€ 200,00 ,€ 200,00) Art. 4, 10, TARIFFA, D.lgs. n. 347/2000)

Imposta di Registro (€ 200,00) art. 4, Tariffa D.P.R. 131/86

Operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA (art. 2/c.3, lett. B) D.P.R. 633/72





TRUST E AGEVOLAZIONI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELLE AZIENDE



Non sono soggette ad imposta ipotecaria e catastale né le formalità né le volture relative a trasferimenti degli immobili ricompresi nelle aziende conferite nel trust e per le quali ricorrono le condizioni di esenzione (art. 1, c.2, d.lg 347/1990, art.10, c.3 d.lg 347/1990)

1

Il trust abbia durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell'atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo o dell'azienda;

2

I beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente;

N.B.: Agevolazione applicabile sia al trasferimento delle partecipazioni di controllo che al trasferimento dell'intera azienda



Esenzione dalla
imposta sulle
successioni e
donazioni a
condizione che

3

il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell'azienda o delle partecipazioni trasferite in trust

4

Il trustee deve proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell'atto segregativo dell'azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l'attività di impresa (o detenere il controllo)



La mancanza di uno dei requisiti comporta l'applicazione delle imposte in misura ordinaria nonché della sanzione amministrativa (art. 13 D. Lgs. 471/1997) oltre agli interessi di mora.



Grazie per l'attenzione!

dott. Gianvito Amendolara

Vice Presidente UGDCEC di Bari

<https://www.linkedin.com/in/gianvitoamendolara>

E-mail: g.amendolara@studioamendolara.it

Skype: [gianvito.amendolara](#)

